

# Comune di PIASCO LOVENO

VIA NAZIONALE n°21

(Provincia di Brescia)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### LAVORI STRADALI

*(articolo 32, comma 2, dell'Allegato I.7, al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)*

#### *PARTE amministrativa*

Il presente capitolato recepisce la normativa vigente ed, in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e le sue successive modificazioni (di seguito "Codice dei contratti").

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, lavori di asfaltatura tratti ammalorati in comune di Paisco Lovenò strada per Lovenò

**PARTE D'OPERA:**

**COMMITTENTE:**

Comune di Paisco Lovenò via Nazionale n°21

**Codice CUP:**

**Codice CIG:**

DATA

**IL TECNICO**

Paolo geom. Fanetti



## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SEZIONE 1- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b>  | <b>4</b>  |
| Art. 1. Oggetto dell'appalto .....   | 4         |
| Art. 2. Ammontare dell'appalto .....   | 5         |
| Art. 3. Opzione .....  | 6         |
| Art. 4. Categorie dei lavori .....   | 7         |
| Art. 5. Categorie omogenee componenti i lavori .....   | 7         |
| Art. 6. Durata, termini dell'appalto, cronoprogramma e programma esecutivo .....   | 8         |
| <b>SEZIONE 2- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b>   | <b>9</b>  |
| Art. 7. Consegna e inizio dei lavori .....   | 9         |
| Art. 8. Direzione del Cantiere .....   | 11        |
| Art. 9. Sospensioni e Proroghe .....   | 12        |
| Art. 10. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....  | 14        |
| Art. 11. Termini per il certificato di collaudo (oppure) di regolare esecuzione .....  | 16        |
| Art. 12. Presa in consegna dei lavori ultimati .....   | 16        |
| Art. 13. Subappalto .....  | 17        |
| Art. 14. Distacco di manodopera .....  | 20        |
| Art. 15. Ricorso all'avvalimento .....   | 21        |
| Art. 16. Revisione dei prezzi .....  | 21        |
| Art. 17. Clausola di rinegoziazione .....  | 22        |
| Art. 18. Modifiche contrattuali .....  | 23        |
| <b>SEZIONE 3- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</b>   | <b>26</b> |
| Art. 20. Eventuali lavori a misura .....   | 26        |
| Art. 21. Eventuali prestazioni in economia contrattuali .....  | 27        |
| Art. 22. Contabilizzazione dei costi di sicurezza .....  | 27        |
| Art. 23. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....   | 27        |
| Art. 24. Anticipazione del prezzo dei lavori .....   | 28        |
| Art. 25. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera .....   | 29        |
| Art. 26. Stati Avanzamento Lavori e pagamenti in acconto .....   | 29        |
| Art. 27. Conto finale e rata di saldo .....  | 30        |
| Art. 28. Ritardo nei pagamenti .....   | 31        |
| Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti .....   | 31        |
| Art. 30. Pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti .....  | 32        |
| <b>SEZIONE 4- GARANZIE E ASSICURAZIONI</b>   | <b>34</b> |
| Art. 31. Garanzia definitiva .....   | 34        |
| Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore .....   | 35        |
| <b>SEZIONE 5- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE</b>  | <b>38</b> |
| Art. 33. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione .....   | 38        |
| Art. 34. Criteri Ambientali Minimi (CAM) e conformità agli standard sociali .....  | 40        |
| Art. 35. Incentivazione e tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ..... | 40        |
| Art. 36. Disposizioni in materia di gestione informativa digitale dell'appalto .....   | 41        |
| Art. 37. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....  | 41        |
| Art. 38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....  | 44        |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| <b>SEZIONE 6-</b> | <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>                                    | <b>45</b> |
| Art. 39.          | Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....                          | 45        |
| Art. 40.          | Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere .....                   | 46        |
| Art. 41.          | Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) .....                              | 47        |
| Art. 42.          | Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....        | 47        |
| Art. 43.          | Piano operativo di sicurezza (POS) .....                                       | 48        |
| Art. 44.          | Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....                           | 49        |
| Art. 45.          | Tessera di riconoscimento .....  | 50        |
| Art. 46.          | Cartello di cantiere e custodia del cantiere .....                             | 50        |
| <b>SEZIONE 7-</b> | <b>DISPOSIZIONI SUI MATERIALI</b>  | <b>51</b> |
| Art. 47.          | Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione .....                        | 51        |
| Art. 48.          | Terre e rocce da scavo .....   | 51        |
| Art. 49.          | Utilizzo di materiali naturali o riciclati .....                               | 52        |
| <b>SEZIONE 8-</b> | <b>CONTESTAZIONI, RISERVE E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE</b>                    | <b>53</b> |
| Art. 50.          | Collegio consultivo tecnico .....  | 53        |
| Art. 51.          | Contestazioni sugli aspetti tecnici .....                                      | 53        |
| Art. 52.          | Gestione delle riserve .....   | 54        |
| Art. 53.          | Penali .....   | 56        |
| Art. 54.          | Modalità di risoluzione delle controversie - accordo bonario e transazione ... | 57        |
| Art. 55.          | Risoluzione del contratto .....  | 58        |
| Art. 56.          | Clausola risolutiva espressa .....   | 59        |
| Art. 57.          | Recesso .....  | 60        |
| Art. 58.          | Clausola di forza maggiore .....   | 60        |
| Art. 59.          | Danni per causa di forza maggiore .....  | 61        |

## SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: **Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali, lavori di asfaltatura tratti ammalorati in comune di Paisco Lovenò strada per Lovenò: *Dati tecnici e tipologia costruttiva***

Le opere oggetto della presente capitolato L' intervento di progetto ricade in aree di interesse comune – viabilità, così come previsto nel vigente strumento urbanistico. L'intervento in progetto non altera le previsioni urba-nistiche trattandosi perlopiù di opere di manutenzione straordinaria. L' area interessata al lavoro è accessibile direttamente dalla strada statale 294. Non sussistono pertanto problematiche significative legate all'accessibilità ed all'utilizzo delle infrastrutture oggetto della realizzazione dell'intervento.

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: COMUNE DI PAISCO LOVENO

b) descrizione sommaria:

l'intervento prevede la scarifica/ripristino con tappetino d'usura.

c) ubicazione:

strada per Lovenò da SS294 verso Lovenò e parte strada Ardinghelli

1. Sono comprese nel presente appalto tutte le attività necessarie all'**esecuzione di tutte le prove, verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni** e quanto altro previsto dalla normativa vigente e da **quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori**, nonché tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente **Capitolato speciale d'appalto** con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati, compresi i particolari costruttivi, (se del caso) nonché se necessario:
  - a) i calcoli relativi alle strutture;
2. **Della documentazione di cui al comma 2 l'Appaltatore dichiara di aver preso piena e completa conoscenza.** Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative, le integrazioni e ogni altro contenuto dell'Offerta tecnica.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento dell'appalto, le regole dell'arte e la best practice. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'Art. 1374 del Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Codice dei Contratti.

### Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. Il contratto è stipulato a **MISURA**
2. L'importo dei lavori, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Il computo metrico estimativo, posto a base di

gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno valore o efficacia negoziale così come non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate nel progetto. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui all'Art. 120 del Codice dei contratti e secondo le condizioni previste dal CSA.

3. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

| Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA esclusa |   | Importo a misura (€) |
|--|---|----------------------|
| 1)   | Importo lavori                            | 31.892,91 €          |
| di cui:  |   |                      |
|  | Costo della manodopera stimato            | ( 6.746,08€ )        |
| 2)   | Costi per l'attuazione piani di sicurezza | 1050,00 €            |
| T  | 1) + 2) IMPORTO TOTALE                    | 32.942,91 €          |

4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) tabella del comma 3, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- Costo della manodopera: incidenza: 20,45%;
- Oneri di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore: incidenza: 1,7%;
- Spese generali, incidenza: 14%;
- Utile di impresa, incidenza: 10%.

5. Gli importi sono stati determinati con i seguenti criteri:

- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario Regione Lombardia 2025, approvato con DGR XII/4034 del 10.03.2025;
- quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lettera b): sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera allineato al criterio adottato nel prezzario di cui alla lettera b);
- quanto al costo della manodopera i relativi importi sono individuati dettagliatamente nell'elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara, sulla base degli importi determinati delle incidenze riportate nel prezzario di cui alla lettera b) determinate sulla base delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro tenuto altresì conto delle ristrette tempistiche di esecuzione delle prestazioni;
- quanto ai costi di sicurezza, determinati ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

### Art. 3. Opzione

- Per l'affidamento in oggetto non sono previste opzioni ex Art. 120, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti.

### Art. 4. Categorie dei lavori

1. I lavori sono riconducibili integralmente alle categorie di opere di seguito elencate:

| Categorie | Lavorazione                           | Prevalente | Importo (al netto dei costi della sicurezza) | costi sicurezza | Importo € comprensivo costi sicurezza | % sul totale | Classifica |
|-----------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| OG3       | Strade e relative opere complementari | si         | €31.892,91                                   | €1050.00        | 32.942,91 €                           | 100%         |            |
|           |                                       |            |  |                 |                                       |              |            |
|           |                                       |            |  |                 |                                       |              |            |
|           |                                       |            |  |                 |                                       |              |            |
|           |                                       |            |  |                 |                                       |              |            |
| totale    |                                       |            | € 31.892,91                                  |                 | € 32.942,91                           | 100,00%      |            |

- La categoria di opere generali «OG3», individuata al primo rigo della tabella di cui al comma precedente, è la categoria prevalente.
- Per tutte le categorie, prevalente e scorporabili, è obbligatoria la qualificazione ai fini dell'esecuzione delle specifiche opere pertanto, in caso di ricorso all'avvalimento ed al subappalto, i lavori dovranno essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti di esecuzione e in possesso di attestazione SOA per la categoria e classifica per cui esegue i lavori.
- L'Appaltatore è obbligato a mantenere il possesso dei requisiti di esecuzione e il possesso di attestazione SOA per tutta la durata del presente contratto.
- L'appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

## Art. 5. Categorie omogenee componenti i lavori

- Per i lavori oggetto del presente appalto sono individuate le seguenti categorie omogenee che compongono i lavori, al netto dei costi della sicurezza:

| N.                   | SOA categoria | SOA Sub-categoria | Categorie omogenee o sub-categorie | Importo (€) | Incidenza % |
|----------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1                    | OG3           |                   |                                    | 31.892,91   |             |
|                      |               |                   |                                    |             |             |
|                      |               |                   |                                    |             |             |
|                      |               |                   |                                    |             |             |
|                      |               |                   |                                    |             |             |
| Totale categoria OG3 |               |                   |                                    | 31.892,91   | 100%        |

| N.                    | SOA categoria | SOA Sub-categoria | Categorie omogenee o sub-categorie | Importo (€) | Incidenza % |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                       |               |                   |                                    |             |             |
|                       |               |                   |                                    |             |             |
|                       |               |                   |                                    |             |             |
|                       |               |                   |                                    |             |             |
|                       |               |                   |                                    |             |             |
|                       |               |                   |                                    |             |             |
| Totale lavori a corpo |               |                   |                                    |             |             |

2. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
3. Gli importi a corpo, indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

#### **Art. 6. Durata, termini dell'appalto, cronoprogramma e programma esecutivo**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 20 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 1.1 Il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo evidenzia tali scadenze intermedie riferite a gruppi omogenei di lavorazioni che costituiscono il riferimento temporale per le verifiche in itinere da parte della Stazione Appaltante e per il monitoraggio del rispetto dei termini, anche ai fini dell'applicazione delle norme del presente capitolato relative alle penali e alla risoluzione del

contratto.

2. **L'Appaltatore** si obbliga al rigoroso rispetto dei termini riportati nel cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante ed integrante il progetto esecutivo **e, ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'All. I.7 del Codice dei Contratti, deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato rispetto al cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nel rigoroso rispetto delle scadenze intermedie di cui ai commi precedenti, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.**
3. Il programma esecutivo dettagliato dovrà essere aggiornato con cadenza MENSILE e trasmesso alla Direzione Lavori ed alla Stazione appaltante, per le verifiche in itinere e il monitoraggio del rispetto dei termini.
4. Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, la Direzione Lavori evidenzia un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle scadenze, anche intermedie, riportate nel programma esecutivo dettagliato di cui sopra, ne dà immediata notizia al RUP e alla stazione appaltante **al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente Capitolato relative alle penali e alla risoluzione del contratto.**
5. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
6. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.
7. Qualora la procedura di affidamento preveda la **presentazione di un'offerta di ribasso sui giorni di esecuzione**, il termine di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore; il cronoprogramma dei lavori è automaticamente adeguato di conseguenza. Il programma esecutivo dei lavori è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, come ridotto ai sensi del presente comma.

## SEZIONE 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

### Art. 7. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione **dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti.**
2. Il verbale di consegna:
  - a) **deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore;**
  - b) **deve contenere le indicazioni di cui all'Art. 3, comma 8, dell'Allegato II.14 al Codice dei**



contratti;

- c) **all'esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;**
  - d) una volta sottoscritto dalle parti è trasmesso al RUP a cura della DL;
  - e) **deve dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione**
3. **Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione appaltante:**
- a) **può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore;**
  - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione;
  - c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Per i contratti di importo inferiore alla soglia europea è facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori
5. Fermo quanto previsto al comma 4, la consegna dei lavori potrà avvenire anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea. In caso di consegna d'urgenza nel verbale di consegna siano riportate tutte le lavorazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie; pertanto, il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese nel caso di mancata stipula del contratto.
6. Se la consegna avviene in ritardo rispetto al termine di cui al comma 1, per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:
- a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti indicati all'Art. 3, commi 12 e 13,

dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti;

- b) **non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalità di cui all'Art. 3, comma 14, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti;**
  - c) **sospende, ai sensi dell'Art. 3, comma 6, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 giorni, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il citato termine.**
7. **La Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 60 giorni e sia causato:**
- a) **da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;**
  - b) **da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;**
  - c) **dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;**
  - d) **dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.**
8. **Il progetto non prevede la consegna parziale dei lavori.**

## **Art. 8. Direzione del Cantiere**

- 1. **Ai sensi dell'art. 114 del codice contratti la Stazione Appaltante nomina il direttore dei lavori.**
- 2. **La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere. Il nominativo del soggetto incaricato della direzione di cantiere deve essere comunicato tempestivamente alla stazione appaltante per l'interfacciarsi con il direttore dei lavori per la gestione del cantiere.**
- 3. **L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.**
- 4. **Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.**
- 5. **Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed**

eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisorie. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere direttamente, quali ad esempio:

- a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;
- b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;
- c) **ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che la DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'Art. 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.**

6. In fase di esecuzione dei lavori, eventuali intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione possono essere anche efficacemente effettuate mediante **consegna nelle mani del Rappresentante dell'Appaltatore o del Direttore di cantiere con acquisizione di firma per ricevuta, con la precisazione che ogni comunicazione consegnata al Direttore di cantiere si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.**

## Art. 9. Sospensioni e Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata entro un termine congruo e comunque non inferiore a 15 giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 **giorni alla scadenza del termine di cui all'Art. 6**, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
8. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire **utilmente a regola d'arte**, la Direzione dei Lavori, può ordinare la sospensione dei lavori o di

limitarne lo sviluppo, redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

9. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce "giorno piovoso" il giorno, lavorativo o meno come individuato dall'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).
10. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;
  - b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
  - c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
11. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 giorni naturali consecutivi dalla sua redazione. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'Art. 121, del Codice dei contratti e Art. 10, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in quanto compatibili.
12. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale.
13. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Sono altresì disposte dal RUP, le sospensioni dei lavori nei casi di cui al comma 8 del presente articolo per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea. È obbligatoria l'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito, in tutti i casi di ordine di sospensioni dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.
14. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili. In tali casi il differimento del termine contrattuale dell'ultimazione dei lavori è differito per un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione stessa e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
15. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DL ne dà immediata comunicazione al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

16. L'Appaltatore nel caso in cui ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare il RUP, a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
17. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata contrattuale complessiva, oppure superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'Art. 8, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella documentazione contabile.
18. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'Art. 1382 Codice Civile e secondo i criteri individuati dall'Art. 8, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice dei contratti.

## Art. 10. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.
2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:
  - a. può emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto
  - b. senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e **difformità ostativi al rilascio del certificato di ultimazione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL.** In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi previsti contrattualmente, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilità del bene.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'emissione del certificato di ultimazione e l'emissione del certificato di collaudo / di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore:
  - a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL;
  - b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.
4. Prima dell'emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, gli elaborati «as built» per tutte le discipline relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP, comprensivi di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del piano di manutenzione. Tali elaborati:
  - a) la redazione degli *as-built* dovrà avvenire mediante l'implementazione del modello B.I.M. in formato IFC elaborato in fase esecutiva, secondo quanto previsto nel Capitolato informativo allegato alla documentazione di gara;
  - b) deve essere fornita una copia completa in formato sia PDF che P7M; inoltre dovrà essere fornita copia degli elaborati grafici in formato DWG o DXF;
  - c) devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi;
  - d) devono essere sottoscritti dall'Appaltatore e condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l'emissione del certificato di collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
6. Entro 15 giorni dall'ultimazione di cui al comma 1, l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.
7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2 oppure ai commi da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio con spese a carico dell'appaltatore.

## **Art. 11. Termini per il certificato di collaudo (oppure) di regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice dei contratti, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. In presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d'opera sono allegati al certificato di collaudo.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 mesi dalla scadenza di suddetto termine.
3. Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante può eseguire un nuovo accertamento della regolare esecuzione e provvedere al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
6. L'Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.
7. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA.
8. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.
9. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e dispone, entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'allegato II.14 del Codice dei contratti e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di cui all'Art. 67 del d.P.R. n. 380 del 2001.

## **Art. 12. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere **realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.**
3. **Prima del rilascio del certificato di ultimazione e in ogni caso prima dell'emissione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, il 3 % del materiale utilizzato per i rivestimenti in piastrelle dei locali di servizio e del linoleum delle pavimentazioni interne, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico rideterminato nel conto finale.**

### Art. 13. Subappalto

1. **Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e a condizione che le prestazioni che si intende subappaltare siano indicate all'atto dell'offerta.**
2. **L'Appaltatore è tenuto ad agevolare le piccole medie imprese secondo quanto previsto dall'art. 119 comma 2 del codice.**
3. **Si rimanda al contratto di appalto per l'identificazione specifica dei limiti del subappalto.**
4. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del Codice dei contratti in tema di subappalto.
5. **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera secondo le disposizioni del presente articolo.**
6. **L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e le prestazioni oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.**
7. **Con riferimento ai lavori, il subappalto è obbligatorio per le categorie scorporabili o per la parte di categorie scorporabili per la quale l'Appaltatore non è in possesso di adeguata qualificazione e si è qualificato solo mediante l'assorbimento nella categoria prevalente. Restano ferme la necessità di apposita richiesta e conseguente rilascio della pertinente autorizzazione. L'impegno di cui al presente comma non è surrogabile dalla dichiarazione di indicazione delle prestazioni subappaltabili di cui al comma 1.**
8. **Nel caso in cui le attività subappaltate subiscano modifiche di carattere quantitativo, in aumento, o qualitativo, l'Appaltatore ha l'onere di comunicare tali modifiche tempestivamente alla Stazione appaltante e acquisire specifica autorizzazione perché il subappaltatore possa proseguire nelle attività allo stesso affidate.**



9. Il subappalto non autorizzato o in violazione delle disposizioni del presente articolo nonché della normativa vigente in materia, costituisce inadempimento contrattualmente grave e legittima la **Stazione appaltante alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti del successivo articolo in tema di risoluzione.**
10. **Restano ferme le sanzioni penali previste dall'Art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'Art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).**
11. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica la disciplina in materia di tessera di riconoscimento.
12. **L'Appaltatore**, ovvero la capogruppo in caso di raggruppamento, deve indicare nella richiesta di autorizzazione al subappalto:
- le generalità del subappaltatore;
  - l'importo massimo presunto per il subappalto;
  - la qualificazione e descrizione delle opere affidate al subappaltatore, con identificazione della categoria generale o specifica di lavorazione.
13. **Fermo restando quanto previsto all'Art. 119, comma 5, del Codice dei contratti, relativamente alle tempistiche di trasmissione, l'Appaltatore deve trasmettere copia autentica del contratto di subappalto. Il documento deve prevedere:**
- in allegato una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di **collegamento, a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo**; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - l'obbligo dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore, senza alcun ribasso, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni in subappalto;**
  - l'obbligo del subappaltatore a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale come di seguito specificato:**
    - categoria prevalente:** l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL applicato dal contraente principale in relazione alla categoria oggetto del subappalto, ovvero un differente CCNL, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle riferite alla categoria prevalente;
    - eventuale categoria scorporabile:** l'obbligo per il subappaltatore di applicare l'eventuale CCLN indicato dalla Stazione appaltante in relazione alla categoria scorporabile oggetto del subappalto, ovvero un differente CCNL, purché garantisca le stesse tutele economiche e normative;
  - dichiarazione del subappaltatore di essere in possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del D. Lgs. 81/2008 (c.d. patente a crediti) ovvero di non

essere tenuto al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'articolo 27, in quanto già in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

- e) ogni clausola richiesta dalla normativa, richiesta dalle previsioni di legge, anche non espressamente richiesta nel presente CSA.

14. In allegato alla richiesta, devono essere forniti i seguenti documenti da parte del subappaltatore:
  - a) dichiarazione di assenza di motivi di esclusione ex Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti in capo al subappaltatore e a tutti i soggetti ex Art. 94, comma 3, del Codice dei contratti, **con eventuale integrazione delle informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche antimafia**;
  - b) dichiarazione relativa alla qualificazione del subappaltatore come micro o piccola impresa, ai fini delle previsioni di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti;
  - c) **dichiarazione ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, secondo le previsioni dell'Art. 22 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90 del 25.5.2017;**
  - d) dichiarazione in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'Art. 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;
  - e) **dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'esecuzione delle specifiche lavorazioni, per la qualificazione del subappaltatore ai fini dell'applicazione o meno del pagamento diretto, per l'iscrizione alla *white list* nonché per l'accettazione della documentazione di progetto il cui rispetto risulti necessario per la corretta esecuzione delle attività;**
  - f) documentazione a comprova del possesso dei requisiti di esecuzione;
  - g) tutta la documentazione necessaria al rispetto della normativa prevista dal D.lgs. 81/2008;
  - h) ogni altra dichiarazione e/o documentazione prevista dalla normativa in materia.
15. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola che reciti: *"ai sensi dell'art 119, comma 12 del codice dei contratti, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale"*.
16. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relative alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso.
17. Infine, il contratto di subappalto deve contenere l'individuazione da parte del subappaltatore della /delle persona/persona fisiche che rivestono la figura di titolare dell'effettivo dell'impresa subappaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo per il/i titolare/i effettivo/i , come sopra individuato/i di rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse anche potenziali, con riferimento alla procedura di gara e alla aggiudicazione dell'appalto in oggetto.
18. La Stazione appaltante rilascia autorizzazione al subappalto entro le tempistiche previste all'Art. 119, comma 16, del Codice dei contratti. I termini possono essere eventualmente prorogati nel caso in cui la documentazione fornita risulti incompleta ovvero non correttamente fornita.

19. Fino alla ricezione di espressa autorizzazione dalla Stazione appaltante ovvero in caso di rigetto della richiesta di subappalto, è fatto divieto all'Appaltatore di concedere l'accesso ai luoghi di lavoro al subappaltatore ed ogni suo rappresentante e dipendente.
20. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante;
  - a) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.
21. L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, con cadenza quindicinale, l'elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.
22. Il subappaltatore, il subcontraente ed i lavoratori autonomi che opereranno nel cantiere oggetto dell'appalto sono tenuti al rispetto della normativa relativa alla c.d. patente a crediti prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

## Art. 14. Distacco di manodopera

1. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'Art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:
  - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia obbligatoriamente);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;
  - d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di manodopera o di sfruttamento del lavoro.
2. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse dell'impresa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti.
3. Il distacco deve essere comunicato entro 5 giorni al Centro per l'impiego competente per territorio e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.
4. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica

non sussistano i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.

5. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli Artt. da 76 a 79 e 84, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 è sostituita dalla **presentazione, a cura del distaccatario, della pertinente certificazione di cui all'Art. 6 del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004** e sono omessi gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4.

## Art. 15. Ricorso all'avvalimento

1. Nel caso i cui l'Appaltatore faccia ricorso all'avvalimento, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP, vigila, verifica e controlla con qualunque mezzo:
  - a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
  - b) **l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;**
  - c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
  - d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.
2. L'avvalimento non è consentito per i contratti che hanno ad oggetto i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004.
3. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. **Se l'impresa ausiliaria assume il ruolo di subappaltatore**, trova applicazione la disciplina sul subappalto, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.

## Art. 16. Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi, come disciplinata dall'Art. 60 del Codice dei contratti, si applica quando, **trascorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, il costo dell'opera varia**, in aumento o in diminuzione, in misura superiore al 3% **dell'importo complessivo del contratto** in conseguenza del verificarsi di particolari condizioni oggettive, estranee al comportamento delle parti.
2. La revisione è in ogni caso disposta nel limite del 90% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
3. **La revisione in aumento è disposta unicamente su istanza motivata dell'Appaltatore, il quale, al verificarsi delle particolari condizioni di cui al comma 1, è tenuto immediatamente a segnalare al RUP la variazione del costo dell'opera, e a sottoporre al medesimo, a pena di decadenza nel termine dei successivi 30 giorni, l'istanza di revisione dei prezzi, completa di dettagliata relazione di computo della variazione medesima. In particolare, l'istanza dovrà indicare, in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli**

incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti.

4. **Il RUP condurrà l'istruttoria sull'istanza utilizzando, per determinare la variazione, l'indice sintetico di costruzione ISTAT identificato nell'indice del costo di costruzione di un capannone industriale, in analogia con il sistema costruttivo prefabbricato, dalla data di stipula del contratto all'ultimo dato definitivo mensile disponibile al momento della richiesta di revisione. La variazione accertata tramite l'indice suddetto costituisce il limite massimo di variazione in aumento riconosciuta.**
5. **Il RUP, con motivata relazione da redigersi nei 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza di revisione, propone alla stazione appaltante l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, indicando, nel primo caso, la misura della revisione prezzi anche in modifica a quella proposta dall'appaltatore. La stazione appaltante, nei successivi 30 giorni, determina l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di revisione.**
6. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, sono utilizzate le somme indicate dall'art. 60 comma 5 del Codice dei Contratti, ed entro il limite della specifica voce del QE rimodulato nei limiti delle risorse ivi disponibili. Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi che non trovi copertura nelle somme stanziata dalla stazione appaltante, questa avrà diritto di risolvere il contratto, fatta salva la possibilità di procedere alla rinegoziazione delle altre condizioni del contratto.
7. **L'eventuale revisione in diminuzione viene proposta dal Direttore Lavori al RUP, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1. Il RUP conduce l'istruttoria in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi del comma 4 e nei successivi 30 giorni propone la variazione alla stazione appaltante al fine dell'adozione della determinazione di revisione.**

## **Art. 17. Clausola di rinegoziazione**

1. Fatta salva la speciale disciplina relativa alla revisione prezzi di cui al precedente articolo, laddove l'esecuzione del contratto si protragga oltre i 365 gg., le condizioni del presente contratto possono essere rinegoziate, secondo buona fede, ai sensi dell'art. 9 del Codice dei contratti, quando una parte del contratto dimostra che l'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente onerosa a causa di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto e non imputabili alla parte che intende avvalersi della clausola.
2. **L'istanza motivata di rinegoziazione deve essere presentata dalla parte interessata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 e deve recare una dettagliata relazione a comprova della sussistenza delle circostanze straordinarie ed imprevedibili di cui al comma 1. Deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare la rilevante alterazione dell'equilibrio originario del contratto, rapportata al valore delle prestazioni originariamente pattuite e tenuto conto delle condizioni dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento del contratto, ed indicare con precisione le modifiche richieste alla regolamentazione contrattuale.**
3. **L'istruttoria di rinegoziazione è condotta dal RUP, il quale, se ritiene sussistenti i presupposti per la rinegoziazione sulla scorta delle evidenze di cui al comma 2, provvede a formulare alle**

parti una proposta di nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi dal ricevimento dell'istanza. La proposta deve essere accettata dalle parti entro i successivi 45 giorni, decorsi i quali la stessa si intende respinta.

4. Se il RUP ritiene insussistenti i presupposti per procedere alla rinegoziazione, provvede a respingere l'istanza nel medesimo termine di tre mesi dal ricevimento della proposta.
5. La richiesta di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
6. Qualora la proposta sia accettata dalle parti, la rinegoziazione avrà efficacia dalla data di stipulazione del nuovo accordo, che dovrà intervenire, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'accettazione. In nessun caso la rinegoziazione potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
7. La rinegoziazione può avvenire nei limiti delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi ed accantonamenti, e, se necessario, utilizzando le economie derivanti dai ribassi d'asta. Essa si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto, come accertato ai sensi del comma 3, senza alternarne la sostanza economica.
8. Qualora l'istanza sia respinta ovvero la proposta del RUP non sia accettata, la parte istante può, entro il termine di 60 giorni a pena di decadenza, adire il giudice ordinario per chiedere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario oppure per chiedere la risoluzione del contratto.
9. Il RUP, nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 3, su istanza delle parti o d'ufficio, può chiedere il parere del Collegio Consultivo tecnico, qualora costituito ai sensi degli artt. 215 o 218 del Codice dei Contratti. Il parere produce gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 215 del Codice dei contratti e non ha in ogni caso natura di lodo contrattuale.

## Art. 18. Modifiche contrattuali

1. Si potrà dare corso a modifiche contrattuali laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 120 del Codice dei Contratti e secondo le fattispecie ivi contemplate.
2. La Stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione dell'appalto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore.
3. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore.
4. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'Art. 41 del codice dei contratti, ove esistenti;
  - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.
6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
7. L'Appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori riceve la proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al RUP unitamente al proprio parere; il RUP, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
8. La Stazione appaltante può, inoltre, disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all'Appaltatore tempestivamente e, comunque, prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
9. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex Art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
10. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex Art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
11. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.
12. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all'Art. 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'Art. 14 del Codice dei contratti e di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro si applica la previsione del comma 3 della norma sopra richiamata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo Art. 124, commi 4 e 5 del Codice dei contratti;
13. Ai fini di cui al comma precedente, l'Appaltatore è obbligato ad eseguire, congiuntamente con i soggetti referenti della Stazione appaltante, un sopralluogo in cantiere per la presa d'atto dello stato di consistenza dei lavori. Tale attività è finalizzata alla qualificazione e quantificazione delle opere effettivamente eseguite dall'Appaltatore, per l'applicazione delle specifiche previsioni in

materia di contabilizzazione al netto di quanto già riconosciuto e le eventuali penali da applicarsi. Dello stato di consistenza dei lavori e del sopralluogo di cui al presente comma, è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, con eventuale indicazione delle riserve e delle contestazioni che si intendano avanzare e applicazione della specifica normativa in materia.

***(se Appaltatore è raggruppamento o consorzio ordinario)***

14. In caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente l'Art. 68, comma 17, e l'Art. 97 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'Art. 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire e il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

***(se l'appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile)***

15. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai citati Artt. da 94 a 98.
16. Al nuovo contratto sono applicate le medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ai sensi dell'Art. 124, comma 2, del Codice dei contratti.
17. Si richiama l'art. 120 comma 1 lett. d del Codice dei Contratti.



## SEZIONE 3- CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 19. Contabilizzazione dei lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro , in primo luogo secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale con prevalenza per quelli di rappresentazione grafica; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. **Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.** Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo , siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. **La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione** le misure o percentuali relative alle singole voci o categorie omogenee indicate nel contratto, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione:
  - a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione;
  - b) deve dare evidenza, nello stato di avanzamento dei lavori e nel registro di contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive, di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.
4. **L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.**

### Art. 20. Contabilizzazione lavori a misura

1. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto, inferiori ai limiti quantitativi ivi previsti, e per tali variazioni risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto, fermo restando che le stesse variazioni possono essere

predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari determinati ai sensi del comma 2. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che siano già individuati nel lavoro a corpo oppure non siano inequivocabilmente individuati negli elaborati di variante come lavorazioni dedotte e previste "a misura". In assenza di tale individuazione si intendono comprese nella parte "a corpo" e quindi compensate all'interno del corrispettivo relativo al lavoro.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

## Art. 21. Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. Trattandosi di lavori a corpo, il presente articolo non trova applicazione.

## Art. 22. Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi di sicurezza, in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE, mediante assenso esplicito.
2. I costi di sicurezza sono valutati secondo il loro effettivo sviluppo, separatamente dall'importo dei lavori, con le modalità previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in **relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.**
3. Gli eventuali costi di sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'articolo 2 senza applicazione di alcun ribasso.
4. I costi di sicurezza sono contabilizzati in base alla loro effettiva esecuzione, in conformità al PSC e ai suoi allegati e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori e, per quanto residua, nel conto finale che quantifica la rata di saldo.

## Art. 23. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. La valutazione dei lavori eseguiti in variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla DL è effettuata con l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in **contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP**; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'Art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti.
3. I nuovi prezzi vengono formati:
  - a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, **vigente al momento dell'offerta, qualora applicabile** in relazione alla tipologia dei lavori;
  - b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto;
  - c) **se è impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle voci elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a), o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contraddittorio tra la DL e l'Appaltatore;**

- d) nella determinazione dei nuovi prezzi, si deve tener conto degli adeguamenti e delle compensazioni, ove applicabili in ragione della sussistenza delle condizioni temporali e oggettive di cui alla normativa vigente.
- 4. **Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore** in sede di gara. Essi sono approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- 5. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga equi. Se l'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente CSA, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## Art. 24. Anticipazione del prezzo dei lavori

- 1. L'anticipazione è erogata esclusivamente sulla quota dei lavori, previa richiesta scritta dell'Appaltatore nonché alle condizioni di cui all'Art. 125 del Codice dei Contratti.
- 2. Ai sensi dell'Art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto per la realizzazione dei lavori. L'anticipazione è da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'Art. 1282 Codice civile.
- 3. L'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
  - b) la garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alle previsioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto.
- 4. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta percentuale sull'importo di ogni certificato di pagamento. In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
- 5. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se, per ritardi a lui imputabili, l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali come articolati nel programma esecutivo dettagliato e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione appaltante gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. La Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia in caso di decadenza dall'anticipazione oppure nel caso di recupero necessario alla soddisfazione dei crediti certi ed esigibili vantati dai subappaltatori, dall'Erario o dagli Enti previdenziali, ove il credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante non sia sufficientemente capiente, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

## **Art. 25. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera**

1. Sono inseriti nella contabilità i manufatti a piè d'opera il cui valore di fornitura è superiore alla spesa per la successiva messa in opera, alle seguenti condizioni:
  - a) si tratti di manufatti realizzati fuori cantiere e depositati all'interno del cantiere;
  - b) siano dotati delle adeguate certificazioni e dei contrassegni CE ove previsti dalle Norme tecniche, dalla normativa comunitaria o dalla normativa interna di recepimento;
  - c) non si tratti di meri materiali, componenti elementari senza autonomia funzionale, semilavorati.
2. I manufatti di cui al comma 1 sono contabilizzati comunque in misura non superiore al 50% (cinquanta) per cento del loro valore, come desunto dall'elenco prezzi del presente appalto.
3. I manufatti di cui al comma 1 rimangono in custodia, a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal DL ricorrendone le condizioni.

## **Art. 26. Stati Avanzamento Lavori e pagamenti in acconto**

1. Ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della presente Sezione, raggiunga un importo non inferiore a € 30.000,00 (Euro trentamila/00) comprensivi di oneri della sicurezza, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità, il Direttore Lavori, entro 30 giorni:
  - a) redige la contabilità ed emette il SAL, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) invia il registro di contabilità, unitamente al SAL, all'Appaltatore, il quale, entro il termine perentorio di 15 giorni, lo sottoscrive con o senza riserva; se l'Appaltatore non firma il registro di contabilità nel termine indicato, il SAL si ha come da lui definitivamente accettato. Qualora previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore deve comprovare i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dai subappaltatori. In assenza di tale documentazione, i termini per il pagamento non decorrono;
  - c) invia il SAL al RUP, il quale, entro i successivi 7 giorni, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
  - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
  - b) incrementato dei Costi di sicurezza;
  - c) al netto della ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto

finale;

- d) **al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;**
  - e) **al netto della quota di recupero dell'anticipazione sui lavori.**
3. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.
4. In deroga alla previsione del comma 1, i pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un limite massimo pari al 95% dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potrà, pertanto, avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

## Art. 27. Conto finale e rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 6.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno influenzato la regolare esecuzione dei lavori.
3. Per lavori di natura edile, ai sensi dell'art. 29, comma 10, del D.L. 19/2024 convertito con modificazioni, dalla L. 56/2024 e ss.mm.ii, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. La rata di saldo, come risultante dal conto finale, è pagata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) **un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;**
  - b) **con efficacia dalla data di emissione del certificato di collaudo ed estinzione non prima di 2 anni dopo l'emissione del certificato stesso;**
  - c) **prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.**
7. Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

8. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 del Codice dei Contratti.

## Art. 28. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti, spettano all'Appaltatore gli interessi legali e moratori come di seguito previsti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 3.
3. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo per cause imputabili alla Stazione appaltante, trascorso il termine di cui al comma 2, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

## Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'Art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'Art. 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) ai sensi dell'Art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'Art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
  - d) alla verifica del rispetto della normativa relativa alla patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro

15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

### **Art. 30. Pagamento dei subappaltatori e dei subcontraenti**

1. Nei casi in cui non sia previsto il pagamento diretto dei subappaltatori in quanto non sussistono le condizioni di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante corrisponde l'importo dovuto all'Appaltatore, il quale ha l'onere di riconoscere al subappaltatore quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta dallo stesso, secondo quanto previsto nel contratto di subappalto e negli stati di avanzamento lavori cui le opere si riferiscono. L'Appaltatore ha l'onere di dimostrare alla Stazione appaltante l'avvenuto versamento degli importi dovuti al subappaltatore entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun pagamento nei confronti dell'appaltatore, a mezzo pec, tramite apposita documentazione che attesti il pagamento avvenuto a favore del subappaltatore.
2. **La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti.**
3. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
  - a) **la rinuncia non ha efficacia nei casi di cui al comma 11, lettera b), dell'Art. 119;**
  - b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, nei casi di cui al presente comma 5;
  - c) **nel caso di rinuncia al pagamento diretto, il pagamento all'Appaltatore è subordinato agli adempimenti di cui al precedente comma 1.**
4. Il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, come previsto dall'art. 119, comma 11, lettera c), del Codice dei contratti esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi a carico del subappaltatore, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
5. Ai fini del pagamento diretto del subappaltatore, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
  - a) **l'importo degli eventuali Costi di sicurezza da liquidare al subappaltatore;**
  - b) il costo della manodopera sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
  - c) **l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui all' articolo 4, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL);**
  - d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo;

- e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore;
  - f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d);
6. In deroga a quanto previsto dall'Art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
  - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
  - c) alla condizione che l'importo fatturato dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento, tenuto conto anche dell'eventuale applicazione di penali, decurtazioni e deprezzamenti, e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
  - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
7. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
- a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione e non ancora recuperate nel corso dei pagamenti già erogati;
  - b) qualora per il legittimo riconoscimento del pagamento diretto dei subappaltatori non vi siano risorse sufficienti in quanto già erogate a titolo di anticipazione, la Stazione appaltante provvede all'escussione della garanzia per l'anticipazione o della garanzia definitiva, nella misura necessaria a soddisfare il credito dei subappaltatori;
  - c) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità.
8. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore. Inoltre verrà verificato il rispetto dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 in relazione al possesso della patente a crediti.
9. La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavoro o allo stato di avanzamento forniture.
10. Ai sensi dell'Art. 119, comma 11, del Codice dei contratti, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai subcontratti.



## SEZIONE 4- GARANZIE E ASSICURAZIONI

### Art. 31. Garanzia definitiva <sup>1</sup>

1. Ai sensi dell'articolo 117 del **Codice dei contratti**, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del **Codice dei contratti**, pari al 10% dell'importo contrattuale, con le maggiorazioni previste dall'art. 117 c. 2. Tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 9. **La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, del Codice dei Contratti per la garanzia provvisoria ed esplicitate negli atti di gara. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto, ai sensi dell'art. 106 comma 8, quarto periodo, del 15 %, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo e terzo periodo, quando l'operatore possenga le seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 (5%) – UNI EN ISO 9001 (5%) – UNI ISO 45001 (5%).**
4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione Appaltante incamera **la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.**
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti con le modalità previste dal secondo periodo dello

stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20 per cento permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze**.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. **L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**
12. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, **sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante**; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione o incrementata in caso di aumento degli importi contrattuali **ad esclusione dell'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.**
13. **Le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.**
14. **Tale previsione non esclude la costituzione delle garanzie per l'anticipazione del prezzo e per il pagamento della rata di saldo.**

## Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. **L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in**

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa ai sensi dell'Art. 117, comma 10, del Codice dei contratti. L'Appaltatore deve consegnare tale polizza almeno dieci giorni prima della consegna lavori. La polizza deve rispettare le clausole e le caratteristiche specificatamente indicate nella documentazione di gara, e in particolare prevedere:
  - a) una Sezione A ***“Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”*** che assicuri:
    - i danni alle opere oggetto del contratto per una somma pari al valore del contratto medesimo, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
    - i danni alle opere preesistenti per una somma non inferiore a € 32.942,91;
    - i costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma non inferiore a € 32.942,91;
  - b) una Sezione B ***“Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”*** verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra cui la Stazione appaltante), ei propri prestatori d'opera (RCO) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata per un massimale pari a € 500.000 per sinistro e per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza che assicuri:
    - la copertura di tutti i danni indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella documentazione di gara;
    - quali soggetti assicurati l'Appaltatore, i subappaltatori, i fornitori, i consulenti, la Stazione appaltante, il Direttore dei lavori, il Responsabile dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera;
    - decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alle ore 24:00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
  - una clausola di ***“garanzia di manutenzione”***, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.
3. L'Appaltatore è tenuto, per la liquidazione della rata di saldo, alla stipula di una polizza indennitaria decennale. Tale polizza deve avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero, comunque, decorsi 12 mesi dall'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza dovrà prevedere a copertura dei danni derivanti da crollo totale e/o parziale e da gravi difetti costruttivi (Art. 1669 c.c.) verificatisi nei dieci anni successivi al compimento dell'opera nonché per responsabilità civile verso terzi e verso la Stazione appaltante; il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 40% del valore dell'opera realizzata, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.
4. Contestualmente alla stipula della polizza di cui al comma 3, l'Appaltatore ha l'onere di stipulare

una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, decorrente secondo le tempistiche di cui al comma precedente. La polizza dovrà avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata.

5. **L'Appaltatore si impegna altresì alla stipula di una polizza indennitaria biennale (Garanzia da fornitura), a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dei materiali o dei lavori (Art. 1667 c.c.) delle opere impiantistiche facenti parte del corrispettivo di appalto, per un importo pari al valore della componente impiantistica dell'appalto. La polizza dovrà avere decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.**
6. **L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Le polizze prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. L'Appaltatore dovrà comunicare alle compagnie assicuratrici il nominativo dei subappaltatori e delle opere subappaltate e darne evidenza alla Stazione Appaltante, fornendo eventuale copia delle polizze aggiornate.**
7. Qualora i contratti di assicurazione prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
8. **L'Appaltatore comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, della suddetta polizza assicurativa. Altresì, l'Appaltatore dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione delle opere e farà in modo che la copertura assicurativa sia sempre adeguata a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Stazione appaltante copia della polizza e relativa conferma di validità.**
9. **L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare le suddette polizze in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a trasmettere copia delle relative appendici alla Stazione appaltante.**

## SEZIONE 5- ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

### Art. 33. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati di progetto e nella descrizione delle singole voci.
2. **Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, l'Appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:**
  - a) **deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni vigenti in materia;**
  - b) **deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alla normativa vigente e successive modifiche che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche.**
3. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
4. **Non costituisce esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dalla DL.**
5. **I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile o mediante formale comunicazione, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.**
6. **La DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.**
7. **Costituiscono obbligazioni vincolanti dell'Appaltatore:**
  - a) **la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'Art. 1659 del Codice Civile;**
  - b) **l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità**

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;

- c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA o dalle norme tecniche applicabili;
  - d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
8. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato:
- a) ad intervenire alle misurazioni, le quali possono comunque essere eseguite qualora lo stesso non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dalla DL;
  - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL;
  - e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori.
9. Ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
10. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione **all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere**, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
- a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o

contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;

- b) **l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.**

### **Art. 34. Criteri Ambientali Minimi (CAM) e conformità agli standard sociali**

1. In attuazione del Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) del Ministero della Transizione Ecologica, è stata redatta apposita relazione, allegata ai documenti di progetto, per le necessarie previsioni volte al rispetto dei criteri minimi ambientali.
2. **È onere dell'Appaltatore attuare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei criteri minimi ambientali in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; la comprova del rispetto delle prescrizioni in materia deve essere fornita dall'Appaltatore, il quale dovrà fornire e mettere a disposizione tutta la documentazione idonea e ritenuta necessaria dalla DL.**
3. **L'Appaltatore si impegna all'integrale applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e ss.mm.ii., come da «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», da presentare prima della stipula del contratto d'appalto.**

### **Art. 35. Incentivazione e tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità**

Ai sensi degli articoli 57 comma 2-bis e 102 comma 2-bis e in applicazione dell'allegato II.3 del codice:

1. gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio

precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. La mancata produzione delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo determina **l'interdizione per l'operatore economico dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, ad ulteriori procedure di affidamento.**
4. l'operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni: di assicurare una quota pari almeno il 30% per cento all'occupazione giovanile ed **derogare all'obbligo di cui al comma 4 art.1 allegato II.3 del codice con riferimento all'occupazione femminile, motivata da un tasso di occupazione femminile nel settore a livello nazionale che rende impraticabile questo obbligo assunzionale.**
5. Il mancato adempimento degli obblighi delineati nel presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui **all'Art.60 comma 9**, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

## **Art. 36. Disposizioni in materia di gestione informativa digitale dell'appalto**

1. **L'Appaltatore** deve elaborare mediante il sistema di elaborazione e modellazione elettronica quanto previsto dal Capitolato Informativo di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 2017, n. 560, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312, e deve mettere a disposizione, a sue spese, una piattaforma dedicata per la gestione digitale dei documenti **dell'appalto.**
2. Fatto salvo quanto sopra, trovano applicazione al presente contratto la disciplina dettata sul tema dagli Artt. 41, 43, 45, e 114 del ~~D.lgs. 36/2023~~ Codice dei contratti nonché quanto previsto dagli Allegati I.7, I.9 e II.14 del medesimo decreto.

## **Art. 37. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) **prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, la consegna dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto al fine della approvazione da parte della DL e, qualora richiesti dalla stessa DL, la fornitura di campioni di materiale;**
  - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove sui materiali ed impianti che verranno ordinate dalla DL nel rispetto della normativa vigente.
  - c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale della DL;
  - d) la messa a disposizione del personale operaio e tecnico, degli strumenti e dei mezzi necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli nonché idonei alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici



- di corredo;
- e) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; **nel caso in cui l'Appaltatore ritenga necessario integrare tali indagini**, anche mediante prove di carico o simili, è onere dello stesso eseguire le ulteriori indagini e prove;
  - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego **secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;**
  - g) la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
  - h) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, di tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che **fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto**, comprese le parti metalliche relative ad opere provvisorie, **compreso l'obbligo per l'Appaltatore di informare il vicinato riguardo i giorni e gli orari delle attività più rumorose**, in modo da renderlo consapevole del disagio per i cittadini che abitano o lavorano in prossimità del cantiere;
  - i) ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di esposizione ai rumori nonché **l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro**, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;
  - l) **installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi, nonché la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione e l'installazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;**
  - m) **il mantenimento, fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;**
  - n) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione, comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti, comprendendo tra **essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;**
  - o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private;
  - p) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale;
  - q) la consegna, secondo le tempistiche e le modalità previste, dei file (elaborati as-built) **previsti nell'ambito del presente CSA;**

- s) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali.
2. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.
3. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì a verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell'opera, aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali consegnati), verificare l'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare l'assenza di ulteriori interferenze, redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore:
- a) l'eventuale aggiornamento del progetto per adeguarlo alle necessità del progetto di spostamento dei servizi interferenti, previo accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle interferenze, su tempi e modalità della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione dell'opera in progetto;
  - b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere, che l'Appaltatore dovesse causare durante i lavori.
5. È a carico della Stazione appaltante l'onere economico per gli spostamenti di cui al comma 3, come risulta dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore è tenuto a svolgere e concludere:
- c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;

- d) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopradetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale o un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

## **Art. 38. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

La disciplina riguardante i contratti collettivi e la manodopera è contenuta nel contratto di appalto.

## SEZIONE 6- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

**Per quanto riguarda gli obblighi riferiti al testo unico della sicurezza decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 non viene nominato il CSP e CSE in quanto le lavorazioni da eseguire sono fattibili da un'unica impresa. Il costo incidenza della manodopera pari ad euro 7145.59 diviso per costo operaio di 28 euro per 8 ore corrispondente a euro 224 produce un conto di uomini giorno pari a 32 inferiore a 200 u.g. L'impresa esecutrice è tenuta a redigere il PSS (allegato xv) e il POS ed assolvere gli obblighi indicati nel predetto DLGS 81/2008 e s.m.i.**

### Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'Art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione di ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli Artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm. ii.. Se l'Appaltatore occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'Art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'Art. 14 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all'Art. 31 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
  - b) del proprio medico competente di cui all'Art. 38 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
  - c) del preposto di cui all'Art. 18, comma 1, lettera b-bis), e all'Art. 19, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
  - d) l'accettazione del PSS e le eventuali richieste di adeguamento;
  - e) il POS relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente CSA in materia di osservanza e attuazione dei piani di sicurezza, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'Art. 16 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L'Appaltatore si accerta che la notifica preliminare di cui all'Art. 99, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, come modificato dall'Art. 26 della legge n. 132 del 2018, sia stata trasmessa dalla Stazione appaltante alla competente autorità sanitaria locale, alla direzione provinciale del lavoro

e al prefetto territorialmente competenti; in difetto diffida la Stazione appaltante ad effettuare tempestivamente la trasmissione omessa.

## Art. 40. Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere

1. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni:
  - a) **i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;**
  - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
  - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
  - d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e delle relative integrazioni e adeguamenti;
  - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
2. La DL, a semplice richiesta del RUP, **procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSE e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell'Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.**
3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con proprio personale; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.
4. **L'Appaltatore è obbligato:**
  - a) **a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fatto atto in verbali trasmessi in copia al CSE;**
  - b) **ad osservare le misure generali di tutela di cui agli Artt. 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;**
  - c) **a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli Artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;**
  - d) **a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;**
  - e) **ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.**
5. **L'Appaltatore:**
  - a) **predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;**
  - b) **garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free";**

- c) non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dalla presente Sezione;
  - d) **ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.**
6. **L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.**
7. **L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:**
- a) **di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DLe al collaudo dei lavori;**
  - b) **a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.**

#### **Art. 41. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

1. **L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'Art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4 del citato allegato.**
2. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni, costituisce il documento principale di riferimento in materia di sicurezza.
3. **Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa verifica della congruenza dei POS rispetto al proprio PSC, li trasmette al CSE.**
4. **I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'Art. 101 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..**
5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e dei POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori ai quali tali piani si riferiscono.

#### **Art. 42. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. **L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:**

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. **L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.**
3. **Se entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:**
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. **Nei casi di cui al comma 1:**
- a) **lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;**
  - b) **lettera b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui al contratto d'appalto, in quanto compatibile.**

#### **Art. 43. Piano operativo di sicurezza (POS)**

1. **L'Appaltatore, almeno 2 (due) giorni prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'Art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. nonché del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli Artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.**
2. **L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.**
3. **Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.**
4. **Ai sensi dell'Art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'Art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..**
5. **Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto**



interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

## Art. 44. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 15 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli Artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani della sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui alla presente Sezione.
5. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa o del mezzo, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:
  - a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;
  - b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata;
  - c) è attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione di cui alla lettera a) e dall'arresto di cui alla lettera b); tali registrazioni sono conservati a cura dell'Appaltatore e del CSE, che ne è responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque per un tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data delle predetta emissione. L'accesso alle registrazioni è ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione dell'autorità giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 45. Tessera di riconoscimento

1. Ai sensi degli Artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'Art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'Art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## Art. 46. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 (TRE) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:
  - a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;
  - b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.
2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

## SEZIONE 7 - DISPOSIZIONI SUI MATERIALI

### Art. 47. Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

1. Il produttore di rifiuti (ovvero l'Appaltatore, il subappaltatore o altro soggetto), così come definito dall'Art. 183, lett. f), del D.lgs. 152/2006, ha l'obbligo di gestirli correttamente attuando tutti gli adempimenti necessari allo smaltimento o recupero degli stessi.
2. I rifiuti speciali da costruzione e demolizione sono quelli definiti dall'Art. 183, lett. b-quater, del D.lgs. 152/2006.
3. Prima di procedere alla gestione / trasporto del rifiuto, il produttore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante l'autorizzazione dell'impianto di destino, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'albo gestori ambientali e copia delle analisi di omologa.
4. Il trasporto dei rifiuti può essere svolto dal produttore se in possesso dei requisiti o deve affidato ad imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui all'Art. 212 del D.lgs. 152/2006. Nel caso di trasporto, i soggetti incaricati dovranno essere in possesso:
  - a) della categoria 2-bis, per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  - b) nella categoria 4, se si tratta di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
  - c) nella categoria 5 se si tratta di trasporto di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi prodotti da terzi.
5. I mezzi di trasporto dovranno essere autorizzati per lo specifico codice EER (Elenco Europeo Rifiuti) del rifiuto trasportato.
6. Qualora per il conferimento sia necessario effettuare delle analisi di omologa sul rifiuto, il produttore è tenuto a fornire esito delle stesse alla Stazione appaltante.
7. Il produttore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante, inoltre, la copia della 4<sup>a</sup> copia del Formulario di identificazione - FIR previsto dall'Art. 193 del D.lgs. 152/2006, ovvero, nel caso di manutenzioni o di piccoli interventi edili, in cui sono prodotti quantitativi limitati, fornendo copia del Documento di trasporto DDT (Art. 193, comma 19, D.lgs. 152/2006). In difetto non si procederà alla liquidazione dell'attività di smaltimento.
8. In caso di rimozione di manufatti contenenti amianto, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti del presente articolo, il produttore (il quale deve essere in possesso delle specifiche categorie 10A o 10B) è tenuto a presentare il Piano di lavoro presso ATS secondo quanto previsto dall'Art. 256, commi a) e b), del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il Piano di lavoro dovrà essere trasmesso anche alla Stazione appaltante che dovrà prendere atto delle misure di prevenzione in esso contenute ed eventualmente modificare il PSC.

### Art. 48. Terre e rocce da scavo

1. In base a quanto previsto in progetto e in ottemperanza alla normativa vigente, le terre e rocce da scavo potranno essere gestite o come rifiuti (inerti) oppure riutilizzandole nello stesso sito di produzione.
2. Si rinvia a quanto previsto dal presente CSA per la gestione dei rifiuti speciali da costruzione e demolizione.
3. L'Appaltatore deve, inoltre, fornire copia dei documenti conformi all'Allegato 7 (documento di trasporto) del DPR 120/2017.

4. Qualora la gestione del sottoprodotto non avvenga secondo quanto previsto dal DPR 120/2017, il materiale che è stato movimentato non viene più considerato come sottoprodotto ma è considerato rifiuto e, pertanto, lo stesso dovrà essere rimosso dal luogo di destino o dal deposito intermedio e gestito come previsto dal presente capitolato, con spese e oneri a carico dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore, ovvero l'esecutore dello scavo, per la quantità di materiale che verrà riutilizzata nel sito, ha l'onere di adottare le soluzioni progettuali previste, depositando il materiale all'interno dell'area di cantiere.

#### **Art. 49. Utilizzo di materiali naturali o riciclati**

1. Nel caso di utilizzo di materiali riciclati, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori idonea documentazione che comprovi il rispetto delle specifiche tecniche di settore e in particolare le percentuali di materiale riciclato espresse nel D.M. 23/6/2022 (CAM) "Criteri Ambientali Minimi Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".
2. In particolare, la verifica della compatibilità dei materiali riciclati dovrà avvenire sotto gli aspetti:
  - a) delle caratteristiche prestazionali: in base alle norme UNI di riferimento, alla certificazione DOP del prodotto, marcatura CE, ecc.;
  - b) della compatibilità ambientale (cessazione di qualifica di rifiuto - EoW o documentazione analoga);
  - c) altre certificazioni previste dal DM 23/6/2022 (ad es. EPD, Certificazione Tipo II ecc.).

## SEZIONE 8- CONTESTAZIONI, RISERVE E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

### Art. 50. Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi degli art. 215 e 216 e allegato V.2 del Codice dei contratti è obbligatoria la costituzione di un collegio consultivo tecnico, entro 10 giorni dall'inizio delle prestazioni contrattuali, per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico sarà formato da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
3. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e, di comune accordo, dovrà essere individuato il componente con funzioni di presidente.
4. L'operatore economico si obbliga entro 10 giorni dall'affidamento a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del membro del collegio che intende nominare, con trasmissione del relativo cv professionale.
5. Gli oneri connessi al pagamento dei compensi dei componenti del collegio sono assunti pro quota dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
6. Il collegio, ai sensi dell'art.215 comma 2 del codice dei contratti esprimerà i pareri obbligatori di cui all'art. 216 del codice, senza adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale. In fase di costituzione dello stesso potranno essere definite le materie sulle quali il collegio esprime pareri non obbligatori e quando gli stessi assumeranno natura di lodo contrattuale.
7. Le modalità di interrogazione del collegio e la natura dei pareri e delle determinazioni da esso espresse saranno definite nel disciplinare sottoscritto tra le parti al momento della costituzione dello stesso.

### Art. 51. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine di 8 giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato

al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto.
6. Tutti i termini indicati in giorni nella presente Sezione, sono perentori, non differibili, a pena di **decadenza dell'adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.**

## Art. 52. Gestione delle riserve

1. **Le domande e contestazioni dell'Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve.**
1. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono iscritte:
  - a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna stessa;
  - b) **sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;**
  - c) sui verbali:
    - c.1) di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla sospensione;
    - c.2) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima **sin dall'origine oppure non sia stato messo a disposizione dell'Appaltatore il relativo verbale di sospensione;**
    - c.3) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che **l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida;**
  - d) sul registro di contabilità, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilità.
2. Le riserve iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c) devono essere espressamente confermate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità, **all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del** certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
3. In ogni caso tutte le riserve già iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una soluzione come previsto nel contratto d'appalto, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso contrario le riserve si intendono rinunciate.
4. **L'Appaltatore è tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui l'Appaltatore non lo faccia, è formalmente invitato a firmarli entro il termine perentorio dei successivi 15 giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore**

persista nel rifiuto o nell'astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
  - a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
  - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
  - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
  - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
  - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del DL che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non ha la possibilità di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve provvedere ad esplicitare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio dei successivi 15 giorni naturali consecutivi. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. **Se il fatto che ha determinato il pregiudizio è di natura continuativa, l'iscrizione della riserva deve avvenire, a pena di decadenza, sul registro di contabilità sottoposto alla firma dell'Appaltatore immediatamente successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potrà essere tuttavia rinviata all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero sul conto finale.**
7. Le riserve e le contestazioni:
  - a) formulate con modalità diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
  - b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 6, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili;
  - c) **concernenti aspetti dell'esecuzione, che dipendono dall'offerta tecnica dell'Appaltatore,** possono essere rigettati senza necessità di ulteriore motivazione.
8. La DL espone nel registro di contabilità le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed esplicitate. **La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell'appalto e fornire allo stesso RUP, con altrettanta tempestività, una relazione riservata** avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto

economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 6.

9. **All'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.**
10. **Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 10, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.**
11. In caso di mancato utilizzo da parte della Stazione appaltante di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, l'Appaltatore ha facoltà di applicare la riserva ed esplicitarla via PEC.

## Art. 53. Penali

1. **Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori e considerato l'interesse preminente della stazione appaltante al rispetto del termine finale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale relativo alla sola parte dei lavori.**
4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui ai commi precedenti, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) **nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti;**
  - b) **nella ripresa dei lavori seguente al relativo verbale, rispetto alla data ivi fissata dalla DL;**
  - c) **nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;**
  - d) **nel rispetto dei termini intermedi previsti dal programma esecutivo dettagliato previsto dal presente CSA;**
5. **Le penali di cui al comma precedente sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei lavori ancora da eseguire; non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. Le penali irrogate ai sensi del comma precedente, lettera d), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara (*in caso di offerta tempo*) come adeguato e ridotto sulla base dell'offerta tempo presentata dall'Appaltatore in fase di gara.**
6. **La DL segnala tempestivamente e dettagliatamente al RUP tutte le fattispecie di ritardo con la relativa quantificazione temporale in relazione all'esecuzione dei lavori e ne dispone la tempestiva annotazione sul giornale dei lavori di cui all'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, al fine della contestazione all'Appaltatore; sulla base delle predette segnalazioni, le penali sono applicate e contabilizzate nel SAL immediatamente successivo alla annotazione del**



ritardo sul giornale dei lavori e, da ultimo, in sede di conto finale.

7. **L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;** se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione appaltante si riserva il diritto di applicare le previsioni in materia di clausola risolutiva espressa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore alla penale massima applicabile.
8. **L'irrogazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica in ogni caso l'applicazione,** nei documenti contabili o in sede di collaudo, di decurtazioni e deprezzamenti per difformità e/o opere mal eseguite né il risarcimento del maggior danno per il ritardo, per fatto imputabile all'appaltatore.
9. **Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'Art. 35 del presente atto si applicano le penali di cui al comma** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

#### **Art. 54. Modalità di risoluzione delle controversie - accordo bonario e transazione.**

1. Le controversie tra Stazione appaltante e Appaltatore devono essere gestite secondo le previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di **un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'Art. 210 del Codice dei contratti.** Le interlocuzioni tra le parti devono avvenire in maniera scritta, mediante corrispondenza via posta **elettronica certificata ovvero mail tra tutti i soggetti coinvolti nell'appalto per ogni ruolo; in caso** di riunioni tenute allo scopo di cui al presente comma, deve essere redatto apposito verbale riportante le interlocuzioni avvenute. La proposta di accordo bonario è formulata dal RUP con le modalità previste dai commi 5 e 6 del Codice dei Contratti. Qualora il RUP sia anche il Dirigente Responsabile del Settore competente, la proposta è trasmessa al solo Appaltatore per l'**eventuale accettazione ai sensi dell'art. 210 comma 6 del Codice dei Contratti.** Se la proposta è accettata **dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante** in persona del Dirigente Responsabile del Settore competente **procede con determina all'approvazione dello schema di verbale** di accordo bonario, che sarà successivamente sottoscritto dalle parti. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario è disposto nel termine di 60 giorni decorrente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale da parte dell'**Appaltatore e del Dirigente Responsabile.**
2. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi **derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte** mediante transazione secondo quanto previsto dall'Art. 212 del Codice dei contratti.
3. **Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, non** definite tramite accordo bonario o transazione, è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
4. **Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o** sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Inoltre, resta ferma la competenza del Collegio Consultivo Tecnico per quanto di competenza secondo le **previsioni di cui all'allegato V.2 del Codice dei contratti.**

## Art. 55. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante risolve il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 2 e 4, del Codice dei contratti.
2. La Stazione appaltante **ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'Art. 122, commi 1 e 3 del Codice dei contratti per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e con il procedimento previsto dall'art. 10 All. II.14 del Codice dei Contratti.**
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono grave inadempimento:
  - a) la reiterata inottemperanza alle disposizioni della DL riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle prestazioni o alle ingiunzioni o diffide nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - b) la manifesta incapacità o inidoneità **nell'esecuzione dei lavori** attestata in relazioni della DL e/o del RUP;
  - c) l'inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; la gravità dell'inadempimento può derivare anche da più inadempimenti ripetuti nel tempo;
  - d) la sospensione dei lavori o la **mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore** senza giustificato motivo;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto
  - f) il subappalto abusivo, l'associazione in partecipazione **fuori dai casi previsti dall'art. 119 comma 18 del Codice dei Contratti**, la cessione anche parziale del contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - g) la non rispondenza dei beni forniti e delle prestazioni svolte alle specifiche di contratto **e allo scopo dell'opera**;
  - h) le **azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo** del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'Art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - i) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'Art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - j) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive.
  - k) per ogni altra causa prevista nel contratto e nel CSA.
4. Nel caso di **ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni** secondo le scadenze fissate nel programma esecutivo compreso il termine finale, il Direttore Lavori gli assegna un **termine non inferiore, salvo caso d'urgenza, a 10 giorni. Scaduto il termine e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora il ritardo non sia recuperato, il contratto è risolto con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Tuttavia, qualora**

il ritardo complessivamente accumulato rispetto alle singole scadenze del programma esecutivo **sia superiore a 30 giorni, tenuto conto dell'interesse** della Stazione Appaltante al rispetto del termine come dedotto in Premessa e nel precedente art. 5, si applica la disposizione in tema di clausola risolutiva espressa.

5. **Fatta salva l'applicazione delle penali per il ritardo**, l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori e servizi affidato a terzi, come determinato in sede di liquidazione **finale dei lavori e dei servizi dell'appalto risolto ai sensi dell'art. 122 comma 6 del Codice dei Contratti**. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può rivalersi sulla garanzia fideiussoria **ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Contratti** nonché su qualunque somma **maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori e dei servizi eseguiti**, fino a concorrenza **dell'ammontare degli oneri e dei danni**.
6. Si applicano **i commi da 5 a 8 dell'art. 122 del Codice dei contratti nonché l'art. 10 dell'All. II.14** del medesimo Codice.

## Art. 56. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 122 commi 1 e 2, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola e ferme restando le conseguenze dell'inadempimento come disciplinate dal precedente articolo, nei seguenti casi:
  - a) qualora sia accertata l'insussistenza originaria ovvero la perdita sopravvenuta di alcuno dei requisiti minimi generali di cui agli Artt. da 94 a 98 del Codice dei contratti, o dei requisiti specifici richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del presente contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste ai sensi del disciplinare di gara e del presente Capitolato Speciale;
  - b) qualora la cauzione definitiva eventualmente escussa non sia reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Stazione appaltante;
  - c) qualora, durante la vigenza del presente contratto venga meno la copertura dei rischi **assicurativi dell'appaltatore**;
  - d) nel caso di inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136;
  - e) qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore lavori per la consegna dei lavori;
  - f) qualora l'appaltatore non consegna alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato dei lavori entro la data prevista per l'inizio dei lavori;
  - g) qualora si verifichi un ritardo complessivamente superiore a 30 giorni nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze del programma esecutivo;
  - h) qualora siano applicate penali per un importo pari o superiore al 10% **dell'importo contrattuale**.
  - i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi e, comunque, qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'Art. 67 del D.lgs. 159/2011;

- j) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dalla restante documentazione.

## Art. 57. Recesso

1. Secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Trova inoltre applicazione la fattispecie di recesso di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice nel caso in cui, a seguito del controllo sul possesso dei requisiti, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti stessi.

## Art. 58. Clausola di forza maggiore

1. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l'evento ("la Parte Interessata") provi:
  - a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Quando una parte non esegua una o più delle sue obbligazioni contrattuali a causa dell'inadempimento di un terzo, incaricato dalla parte di eseguire in tutto o in parte il contratto, tale parte potrà invocare la Forza Maggiore solo nella misura in cui i requisiti di cui al comma 1 siano soddisfatti sia per la parte che per il terzo.
3. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1:
  - a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  - b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
  - d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  - e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
  - f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei

trasporti, telecomunicazioni o energia;

- g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

4. La parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo alla controparte il verificarsi dell'evento.
5. La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.
6. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze di cui al comma 5 si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano alla Parte Interessata l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Interessata deve informare l'altra parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali.
7. La Parte Interessata è tenuta ad adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
8. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni. La risoluzione non ha effetto rispetto alle prestazioni già eseguite.
9. Nel caso in cui un evento o una circostanza di cui ai commi 1 e 3 non impedisca l'adempimento, ma lo renda più gravoso, alterando l'equilibrio originario del contratto, si applica l'art. 43 in materia di rinegoziazione.

## Art. 59. Danni per causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
4. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve

sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta, nella misura prevista dall'Art. 31, comma 2, dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti.
6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'Art. 120, comma 9, del Codice dei contratti.